Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 febbraio 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 60 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 60 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Aia », sito nel comune di Cancello Arnone . Pag. 786

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Crocetta », sito nel comune di Cancello Arnone Pag. 786

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952.
Costituzione del Consiglio superiore di statistica per il biennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1954 Pag. 787

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1953.
Cessazione dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo Pag. 787

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1953.
Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze Pag. 787

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1953.
Istituzione di una sezione dell'Ispettorato del lavoro in Sondrio . Pag. 788

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1953.
Protezione temporanea ai brevetti, ai modelli e ai marchi che figureranno nel « XXXV Salone internazionale dell'automobile » in Torino . . . . Pag. 788

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1953.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla Società di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze. Pag. 788

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953. Tariffe dell'energia elettrica Pag. 789

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società Cooperativa Agricola Salentina « S.A.C.A.S. », con sede in Lecce, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 791

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Incenerato, sito nel comune di Candidoni (Reggio Calabria) . . . Pag. 791

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 791

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Esercito: Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 31 gennaio 1953) . . . . Pag. 792

Avvocatura generale dello Stato: Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di aggiunto procuratore di 2ª classe . . Pag. 792

Prefettura di Firenze: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze . . . . Pag. 792

Prefettura di Milano: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano . . . . Pag. 792

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Aia », sito nel comune di Cancello Arnone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 1° luglio 1952 del Collegio centrale arbitrale — istituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Aia », riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Paolella Orlando di Angelo, partita 354, foglio di mappa 14, particelle 19, 33, per la superficie complessiva di ettari 1.57.60 e col reddito dominicale di L. 1063,79 ed agrario di L. 204,87 e confinante con il fondo di proprietà Della Valle Teresina e Teodolinda fu Nicola ed altri; con la ferrovia Roma-Napoli; con la strada vicinale Parrocchia e con il fondo di proprietà della Parrocchia di Cancello, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 settembre 1952 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Aia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 80.000 (ottantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1953
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 271

(970)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Crocetta », sito nel comune di Cancello Arnone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 23 giugno 1952 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Crocetta », riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Diana Giuseppe, Tommaso ed Angela fu Domenico, proprietari, e De Caprio Girolama fu Emanuele, usufruttuaria di 1/4, partita 402, foglio di mappa 18, particella 2, per la superficie di Ha. 1.81.81 e col reddito dominicale di L. 1545,39 ed agrario di L. 290,70 e confinante a nord con la strada vicinale Parrocchia; ad est col fondo di proprietà Della Valle Aniello di Giovanni, ecc.; a sud con la strada vicinale vecchia dei Fieni; ad ovest col fondo di proprietà Liccardo-Tessitore Emilia ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 settembre 1952 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato:

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Crocetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 91.000 (novantunomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1953
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 268

(969)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952.

Costituzione del Consiglio superiore di statistica per il biennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1954.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visti i propri decreti 8 gennaio, 27 novembre e 26 dicembre 1951, con i quali è stato costituito il Consiglio superiore di statistica per il biennio 1° gennaio 1951-31 dicembre 1952;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione o riconferma per un altro biennio dei componenti il detto Consiglio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio superiore di statistica è così costituito per il biennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1954:

1) Amoroso prof. Luigi, ordinario di economia politica all'Università di Roma;

2) Boldrini prof. Marcello, ordinario di statistica all'Università cattolica del Sacro Cuore in Milano;

3) Livi prof. Livio, ordinario di statistica all'Università di Firenze;

4) Niceforo prof. Alfredo, ordinario di statistica all'Università di Roma;

5) Pietra prof. Gaetano, ordinario di statistica all'Università di Padova;

6) Luzzatto-Fegiz prof. Pierpaolo, ordinario di statistica all'Università di Trieste;

7) D'Addario prof. Raffaele, ordinario di statistica all'Università di Bari;

8) Canaletti-Gaudenti prof. sen. Alberto, docente di statistica e di economia presso il Pontificio Ateneo Lateranense;

9) Balducci prof. Gaetano, presidente di sezione della Corte dei conti, incaricato delle funzioni di ragioniere generale dello Stato;

10) Bartolotta dott. Francesco, prefetto della Repubblica, capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

11) Spallazzi dott. Ettore, direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette al Ministero delle finanze;

12) Golzio prof. Silvio, dirigente nella Confederazione italiana sindacati lavoratori;

13) Saibante prof. Mario, dirigente nella Confederazione generale dell'industria italiana;

14) Fortunati prof. Paolo, dirigente nella Confederazione generale italiana del lavoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 73 Presidenza, foglio n. 292. — FERRARI

(967)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953.

Cessazione dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86, del 13 aprile 1950, con il quale il dott. Giovanni Mortillaro fu Francesco, venne nominato agente di cambio della Borsa valori di Palermo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1952, con il quale il predetto dott. Mortillaro fu, fra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Vista la dichiarazione in data 22 dicembre 1952, con la quale il dott. Mortillaro ha esplicitamente optato per l'esercizio della carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Giovanni Mortillaro fu Francesco, agente di cambio della Borsa valori di Roma, cessa dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Palermo, con decorrenza dal 1° dicembre 1952.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 175. — GRIMALDI

(789)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1948, n. 164, con il quale il sig. Cesare Jacomelli di Adriano venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze;

Vista la dichiarazione in data 18 dicembre 1952, con la quale il predetto sig. Jacomelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio a decorrere dal 31 dicembre 1952;

Visti i pareri favorevoli, espressi dall'ispettore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Firenze, dalla Commissione per il listino e dalla Deputazione della borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 31 dicembre 1952, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Cesare Jacomelli di Adriano, dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 177. — GRIMALDI

(790)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1953.
Istituzione di una sezione dell'Ispettorato del lavoro in Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'esigenza di istituire a Sondrio una sezione dell'Ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro di Como;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1953, è istituita a Sondrio una sezione dell'Ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro di Como, con circoscrizione comprendente la provincia di Sondrio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 230. — BAGNOLI

(903)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1953.
Protezione temporanea ai brevetti, ai modelli e ai marchi che figureranno nel « XXXV Salone internazionale dell'automobile » in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente del Comitato organizzatore del « XXXV Salone internazionale dell'automobile » di Torino;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXXV Salone internazionale dell'automobile » che si terrà a Torino dal 22 aprile al 3 maggio 1953, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 10 febbraio 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(900)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1953.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla Società di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dalla Società di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa 12 D, relativa all'assicurazione a premio annuo decrescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale pagabile immediatamente in misura decrescente per quinquenni in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo, ovvero, ad un'epoca prestabilita e in misura ridotta, in caso di vita dell'assicurato stesso.

Roma, addì 10 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(843)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953 Tariffe dell'energia elettrica

A chiarimento e ad integrazione di alcuni capitoli del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1953) riguardante le tariffe della energia elettrica, il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, ha adottato la seguente decisione.

Decorrenza del provvedimento.

La circolare n. 348 richiama le disposizioni contenute nel provvedimento n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'industria e commercio (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 29 luglio 1947) con le quali è stato stabilito che la variazione dei prezzi viene applicata alle bollette e fatture emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento, nelle quali bollette e fatture siano compresi in prevalenza i consumi effettuati successivamente alla data indicata nel provvedimento.

Le suddette norme, che si applicano al provvedimento numero 348 con la decorrenza in esso indicata, valgono sia per l'applicazione delle nuove tariffe e dei sovraprezzi a carico degli utenti, sia ai fini del calcolo dei rimborsi spettanti alle imprese elettriche per la riduzione dei prezzi luce e per la unificazione delle tariffe per forniture elettrodomestiche e di forza motrice fino a 30 kW

CAPITOLO I *Illuminazione pubblica.*

I consumi di energia elettrica relativi alla illuminazione pubblica sono esenti dal pagamento tanto del sovraprezzo di L. 0,70 a kWh di cui al capitolo II, quanto dei sovraprezzi considerati nel capitolo VIII per le forniture di energia con potenza superiore a 30 kW

CAPITOLO II *Illuminazione privata.*

La riduzione a L. 42 stabilita al capitolo II del provvedimento riguarda solo il prezzo del kWh a se stante; le quote fisse restano ai livelli stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Le norme del capitolo II si applicano anche alle forniture a minimo garantito per il numero dei kWh impegnati come consumo minimo. Nelle località dove si riduce il prezzo delle forniture luce a contatore, il corrispettivo delle forniture a cottimo (forfait) viene diminuito di una percentuale pari alla riduzione apportata sul prezzo a kWh delle forniture a contatore; tuttavia le aziende non sono tenute a ridurre il corrispettivo delle forniture al disotto di quello risultante dalla applicazione del prezzo di 42 lire al kWh considerati ai fini fiscali dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF per le varie forme di utilizzazione.

Il rimborso delle differenze spettanti alle imprese elettriche, che avranno apportato una diminuzione rispetto ai prezzi legalmente praticati in conseguenza dell'applicazione del nuovo prezzo per kWh di L. 42, sarà liquidato per la prima volta con le bollette e fatture riguardanti il periodo febbraio-aprile del corrente anno, e successivamente con scadenze bimestrali.

Per ottenere il suddetto rimborso, le aziende elettriche devono inviare la prima domanda, in duplice copia, al Comitato provinciale dei prezzi nella cui giurisdizione viene effettuata la distribuzione dell'energia elettrica. La domanda deve contenere: l'indicazione delle tariffe luce praticate nelle varie località per i vari usi (abitazioni private, negozi, mostre, uffici pubblici, ecc.); la dichiarazione che le tariffe stesse risultano conformi ai provvedimenti vigenti; la specifica riepilogativa delle bollette e fatture emesse al nuovo prezzo con l'indicazione del numero degli utenti, dei kWh fatturati e di quelli effettivamente consumati e delle differenze complessive di introito separatamente per i vari tipi di fornitura (contatore, cottimo, minimo garantito).

Le aziende devono inoltre dare specifica dimostrazione della corrispondenza dei kWh totali esposti nella domanda con quelli denunciati all'UTIF.

Tutte le suddette dichiarazioni debbono essere firmate dal legale rappresentante dell'azienda.

I Comitati provinciali dei prezzi trasmetteranno, entro cinque giorni, una copia della domanda, da essi vistata e datata, alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, dopo averne verificata la corrispondenza con i questionari in loro possesso.

Le successive domande dovranno, invece, essere inviate direttamente alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche e, per conoscenza, al Comitato provinciale dei prezzi.

Le aziende elettriche che hanno presentato la domanda di rimborso dovranno tenere a disposizione per eventuali controlli, la documentazione contabile a dimostrazione dei conteggi da esse effettuati.

CAPITOLO III *Forniture di energia elettrica per usi diversi dalla illuminazione con potenza fino a 30 kW.*

1. — Il provvedimento n. 348 prevede al capitolo III per le imprese elettriche fornitrici facoltà ed obblighi da esplicarsi nei confronti dei singoli utenti.

Le facoltà riguardano il diritto delle imprese di applicare le tariffe unificate base, purchè ciò non comporti nei confronti delle tariffe legalmente praticate un aumento superiore al 30%. Le aziende elettriche possono pertanto applicare l'aumento del 30% senza superare le tariffe unificate base. Le imprese hanno tuttavia la facoltà di applicare tariffe pari a quelle unificate moltiplicate per 0,67, anche se in tal modo si superi il limite di aumento del 30% rispetto alle tariffe in atto.

D'altra parte, qualora le tariffe in atto siano superiori al livello risultante dalle tariffe unificate moltiplicate per 1,33, le imprese sono obbligate a ridurre a tale livello le tariffe in atto senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dell'utente.

Quando le imprese, adempiendo all'obbligo di ridurre le tariffe più alte, applicano le tariffe unificate moltiplicate per il coefficiente 1,33 o, facendo uso della facoltà di elevare le tariffe più basse, applicano le tariffe unificate o quelle da esse derivate attraverso il coefficiente 0,67, sono tenute a concedere contemporaneamente le norme contenute nei capitoli IV e V, con il conseguente diritto, in favore dell'utente, di scegliere la struttura tariffaria e la potenza più convenienti.

Nell'applicazione dell'aumento del 30% rispetto alle tariffe attuali, le imprese elettriche non possono superare il livello delle tariffe unificate base. Discende da tale limitazione che gli utenti, di fronte alla richiesta di un aumento di qualsiasi misura contenuto entro il 30%, possono, se lo ritengano opportuno, richiedere l'applicazione delle tariffe unificate base con le norme di cui ai capitoli IV e V

Dalle norme del provvedimento n. 348 risulta che non sono stati presi in considerazione, nè per gli aumenti, ne per le riduzioni, gli utenti che si trovino fra la tariffa unificata base e quella unificata moltiplicata per 1,33. Detti utenti, in generale, conservano le attuali tariffe autorizzate e le norme contrattuali singole. Tuttavia non si esclude che l'utente che si trovi in questa condizione possa avere la convenienza di richiedere la tariffa unificata moltiplicata per 1,33, dato che l'applicazione di tale tariffa comporta contemporaneamente la concessione delle norme di cui ai capitoli IV e V: le imprese sono quindi obbligate ad applicare le tariffe unificate moltiplicate per 1,33 agli utenti che ne facciano richiesta motivata, da conservarsi negli atti delle imprese fornitrici.

Nel caso di tariffe binomie, se la tariffa in atto aumentata del 30% è superiore alla tariffa unificata in uno dei due termini ed inferiore nell'altro (quota fissa o prezzo del kWh), l'utente ha il diritto di ottenere quella delle due tariffe che preferisce. E' però consentito alle imprese elettriche — all'atto della emissione della prima bolletta posteriore al 1° febbraio 1953 — di applicare a tutta l'utenza interessata quella delle due tariffe che dia luogo a un prezzo minore con le seguenti utilizzazioni convenzionali che debbono essere rese note agli utenti interessati:

a) per forza motrice fino a 30 kW:
  - con potenza impegnata fino a 10 kW: 100 ore mensili;
  - con potenza impegnata da oltre 10 e fino a 20 kW: 125 ore mensili;
  - con potenza impegnata da oltre 20 e fino a 30 kW: 150 ore mensili;

b) per gli usi elettrodomestici 30 ore mensili.

Analoghe disposizioni valgono nel caso di tariffe binomie, quando la tariffa in atto è superiore a quella unificata moltiplicata per 1,33 in uno dei due termini ed inferiore nell'altro. I singoli utenti possono esercitare il diritto di scelta tra queste

due tariffe ed ottenere il conseguente conguaglio per le bollette emesse dopo il 1° febbraio 1953 se il diritto di cui sopra venga esercitato entro il 30 giugno 1953.

Le tariffe scelte dagli utenti restano in vigore fino alla scadenza annuale del contratto in corso, con facoltà da parte degli utenti di scegliere una diversa tariffa ad ogni scadenza annuale.

L'applicazione delle norme di cui al provvedimento n. 348 ai nuovi utenti deve effettuarsi previo accertamento della situazione tariffaria conseguente alle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 101 dell'11 agosto 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 1948) e n. 5 del 30 agosto 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 6 settembre 1946).

2. — Per avere diritto alla compensazione dei minori introiti derivanti dalla applicazione delle norme contenute nel capitolo III, le aziende elettriche devono aver esercitato le facoltà ad esse accordate dal provvedimento n. 348.

Per i rimborsi previsti dal paragrafo *D*), comma *b*), sarà seguita la procedura stabilita per i rimborsi spettanti alle imprese elettriche che riducano i prezzi dell'illuminazione privata con le integrazioni appresso indicate:

a) le aziende elettriche devono inoltrare la prima domanda, in duplice copia, firmata dai legali rappresentanti, al Comitato provinciale dei prezzi nella cui giurisdizione viene effettuata la distribuzione dell'energia elettrica.

In detta domanda devono essere indicate le tariffe praticate nelle diverse località per i vari usi, con la dichiarazione che le tariffe stesse sono conformi ai provvedimenti vigenti.

Le imprese elettriche devono calcolare per ogni utente le variazioni intervenute negli incassi in conseguenza dell'applicazione del provvedimento n. 348 ed allegarne un riepilogo alla domanda di rimborso. Esse debbono tenere a disposizione per gli eventuali controlli, le documentazioni contabili dei conteggi eseguiti per determinare il rimborso richiesto alla Cassa di conguaglio,

b) i Comitati provinciali dei prezzi dovranno inoltrare entro cinque giorni, una copia della domanda, da essi datata e vistata, alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche dopo avere verificata la corrispondenza con i questionari in loro possesso;

c) le successive domande devono essere invece inviate alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, e, per conoscenza, ai Comitati provinciali dei prezzi competenti;

d) le richieste di rimborso devono essere presentate per periodi bimestrali; la prima richiesta di rimborso riguarda l'intero trimestre febbraio-aprile 1953.

3. — Le norme contenute nel capitolo III del provvedimento n. 348 non si applicano alla energia ceduta ai distributori.

4. — Per le forniture di energia elettrica per usi promiscui si applicano le norme contenute nel provvedimento n. 348 con i chiarimenti di cui alla presente circolare.

Per quanto riguarda in particolare i rimborsi dovuti alle imprese elettriche in conseguenza dell'applicazione delle nuove tariffe per illuminazione privata e per usi diversi dalla illuminazione con potenza fino a 30 kW, le imprese elettriche debbono seguire le modalità precedentemente stabilite per gli altri rimborsi, adottando la stessa ripartizione dei consumi applicata nella determinazione delle tariffe promiscue.

CAPITOLO VIII *Energia di nuova produzione e sovraprezzo sulle forniture con potenza superiore a 30 kW*

1. — Per l'applicazione alle forniture di energia elettrica dei sovraprezzi specificati nel capitolo VIII si fa riferimento alla potenza impegnata con ogni contratto. Nel caso in cui nel contratto non sia indicata la potenza impegnata, si fa riferimento a quella messa a disposizione o, in mancanza, a quella effettivamente prelevata.

2. — Al pagamento dei sovraprezzi sono anche tenuti gli utenti per forniture di energia destinate ad illuminazione privata con potenza superiore a 30 kW.

3. — Qualora i contratti comprendano forniture promiscue per forza motrice e per processi industriali elettrochimici ed elettrosiderurgici, si fa riferimento per l'applicazione del sovraprezzo alla forza motrice, alla intera potenza del singolo contratto. Le utenze interessate, per poter fruire del minor sovraprezzo relativo ai processi elettrochimici ed elettrosiderurgici, devono inoltrare alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, e per conoscenza, all'azienda fornitrice di energia elettrica, apposita domanda indicando la potenza impegnata nel contratto di fornitura, la natura dei processi e la ripartizione del quantitativo globale medio mensile dell'energia consumata tenendo distinta quella relativa ai processi elettrochimici ed elettrosiderurgici e quella destinata agli altri usi.

Le aziende fornitrici di energia elettrica applicano provvisoriamente i sovraprezzi sulla base degli elementi forniti dagli utenti finchè la Cassa conguaglio per le tariffe elettriche non darà disposizioni alle aziende stesse per la eventuale rettifica dell'applicazione del sovraprezzo e per il conseguente recupero, nei confronti degli utenti, delle somme da questi dovute e non versate.

Per la determinazione dei quantitativi di energia afferenti gli usi elettrochimici ed elettrosiderurgici, valgono le disposizioni in vigore per il sovraprezzo termoelettrico.

4. — Agli effetti dell'applicazione dei sovraprezzi, per forniture occasionali si intendono quelle di durata non superiore a sei mesi consecutivi e nelle quali l'impegno di somministrare l'energia oggetto delle stesse è subordinato alle disponibilità del fornitore.

5. — Le esenzioni dal pagamento del sovraprezzo previste ai comma *a*), *b*), *c*), del capitolo VIII del provvedimento n. 348, si applicano senza che per esse sia necessaria la presentazione di alcuna domanda. La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche è peraltro autorizzata ed emanare le disposizioni per esercitare i controlli relativi.

6. — Per ottenere la esenzione totale o parziale prevista al comma *d*), gli utenti devono presentare domanda in triplice copia all'azienda fornitrice. In tale domanda vanno precisate le condizioni contrattuali relative ai prezzi della fornitura, con la indicazione di quelli bloccati per la stessa fornitura nel 1942. Nel caso si tratti di nuova fornitura, l'utente si limiterà ad indicare i prezzi attualmente corrisposti, lasciando all'azienda fornitrice il compito di corredare la domanda dell'indicazione delle tariffe bloccate praticate nel 1942 per forniture corrispondenti alle condizioni contrattuali del nuovo utente.

Le imprese elettriche, ricevuta la richiesta di esonero totale o parziale da parte dell'utente, debbono controllare la dichiarazione dell'utente stesso per la parte tariffaria e completarla nel caso che l'utente non abbia potuto inserire il riferimento ai prezzi bloccati nel 1942. Le stesse imprese debbono verificare se le dichiarazioni dell'utente possano comportare la esenzione parziale o totale dal pagamento del sovraprezzo, a norma delle disposizioni contenute nel capitolo VIII, e quindi sospendere totalmente o parzialmente la riscossione del sovraprezzo, inserendo nelle bollette o fatture all'utente la clausola « salvo conguaglio per l'applicazione del sovraprezzo in attesa delle decisioni del CIP ». L'esenzione decorre dal 1° febbraio 1953 per le domande presentate entro il 30 giugno 1953 alle imprese elettriche; diversamente, decorre dalla fatturazione relativa al mese in cui è stata presentata la domanda.

Nel caso che la tariffa applicata all'utente sia del tipo binomio, viene confrontata con quella unificata per 30 kW moltiplicata per 1,33 sulla base della utilizzazione del singolo utente risultante per l'anno contrattuale precedente.

Per le forniture iniziate da meno di un anno si fa riferimento all'utilizzazione del periodo già trascorso purchè non inferiore ad un trimestre; diversamente e per le nuove utenze, le aziende sono autorizzate a procrastinare l'applicazione del sovraprezzo onde disporre del dato relativo alla utilizzazione trimestrale.

Per le forniture iniziate da meno di un anno, si procederà, alla fine dell'anno contrattuale, al conguaglio definitivo in base alla utilizzazione effettiva dell'anno stesso.

Le imprese elettriche debbono inviare due copie della richiesta di esonero totale o parziale completate come sopra detto, rispettivamente al Comitato interministeriale dei prezzi, per le definitive determinazioni, e alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, per i successivi controlli.

7. — Per ottenere l'ammissione al contributo integrativo per ogni kWh prodotto dai nuovi impianti, le aziende che ne abbiano diritto, ai sensi del provvedimento n. 348, debbono presentare domanda al Comitato interministeriale dei prezzi entro il 15 aprile 1953, oppure entro un mese dalla data in cui è stata effettuata la prima lettura da parte del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (UTIF), degli appositi contatori applicati dalle aziende interessate ai generatori degli impianti.

Il contributo integrativo decorre dalla data della prima lettura dei contatori bollati dall'UTIF

La domanda deve riportare gli estremi della prima lettura di cui sopra. Essa deve essere corredata di tutti gli elementi

necessari a classificare l'impianto agli effetti dell'attribuzione del contributo integrativo, indicando le caratteristiche tecniche e di funzionamento tra cui la potenza efficiente e la producibilità fluente è regolata. In particolare, per gli ampliamenti, debbono essere indicate le nuove opere in relazione a quelle preesistenti.

Per gli impianti generatori che sostituiscono parzialmente o totalmente precedenti installazioni, la domanda deve essere accompagnata da una situazione degli impianti sostituiti esistenti alla fine dell'anno 1948 con la indicazione delle caratteristiche dei macchinari installati (numero e potenza delle macchine, numero e capacità produttiva delle caldaie, ecc.).

Alla domanda deve essere allegata copia della licenza di esercizio rilasciata dall'UTIF Per gli impianti ampliati, ove non sia stata rilasciata una nuova licenza di esercizio, l'azienda precisa la data di entrata in servizio allegando la documentazione in suo possesso.

Le aziende che destinano parte della produzione ad usi propri, oltre agli elementi di cui sopra, debbono aggiungere alla domanda la ripartizione della produzione totale del 1948 tra usi propri e vendite a terzi, precisando gli stabilimenti che hanno assorbito l'energia destinata ad usi propri. Analoga ripartizione deve essere fatta, anche in forma preventiva, per l'anno 1953.

Gli autoproduttori, oltre a tutti gli elementi di cui innanzi, debbono fornire la distinta dei contratti relativi a forniture di energia a utenti diretti o a utenti elettrocommerciali per l'anno 1948 ed il dettaglio dell'energia loro fornita nello stesso anno. Analoghi elementi, anche in forma preventiva debbono essere forniti per l'anno 1953.

Per l'ammissione all'integrazione dei singoli impianti, il Comitato interministeriale dei prezzi potrà richiedere tutte le altre notizie che saranno necessarie anche rivolgendosi direttamente alle aziende istanti.

Gli UTIF procedono, mensilmente, alla lettura degli appositi contatori sigillati applicati ai generatori dei nuovi impianti. Si precisa che nei casi di ampliamenti, quando l'energia di nuova produzione può essere generata anche con macchinari preesistenti, le aziende debbono provvedere ad applicare contatori bollati dall'UTIF a tutte le macchine della centrale.

Le letture relative sono comunicate al Comitato interministeriale dei prezzi ed annotate nei registri di centrale, che debbono essere obbligatoriamente tenuti dalle imprese per gli impianti ammessi all'integrazione. Nel registro deve essere anche annotata la prima lettura effettuata a cura dell'UTIF competente.

Le aziende debbono denunciare al Comitato interministeriale dei prezzi, entro il 31 marzo 1953, gli impianti iniziati tra il 1° gennaio 1953 e la data di pubblicazione del presente provvedimento. Per gli impianti, che saranno iniziati successivamente a tale data, la denuncia deve essere fatta quindici giorni prima dell'inizio della costruzione.

CAPITOLO X *Disposizioni finali.*

Per la determinazione delle tariffe elettriche prevista dal capitolo X, le aziende interessate devono presentare la domanda con la relativa documentazione entro il 31 marzo 1953 al Comitato interministeriale dei prezzi, per il tramite dei Comitati provinciali dei prezzi, i quali, prima di trasmetterla, la completano con gli elementi in loro possesso e con le loro osservazioni e proposte, specificando in particolare che l'impresa distribuiva l'energia elettrica al 31 dicembre 1952.

(993)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società Cooperativa Agricola Salentina « S.A.C.A.S. », con sede in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 febbraio 1953, la Società Cooperativa Agricola Salentina « S.A.C.A.S. », con sede in Lecce, costituita con atto in data 27 febbraio 1931 del dott. Domenico Amorosi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Giuseppe D'Amuri.

(711)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Incenerato, sito nel comune di Candidoni (Reggio Calabria).

Con decreto interministeriale 2 agosto 1952, n. 1385, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo lungo la sponda destra del torrente Incenerato, in agro del comune di Candidoni (Reggio Calabria), della superficie di ha. 0.68.60, indicato nello estratto catastale 20 settembre 1951, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del decreto stesso.

(704)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 febbraio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	636,25
» Firenze	624,90	635,50
» Genova	624,90	638 —
» Milano	624,94	636,50
» Napoli	624,90	636 —
» Palermo	624,91	637 —
» Roma	624,92	636,50
» Torino	624,88	637 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,91	636,25

Media dei titoli del 25 febbraio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66 —
Id. 3,50 % 1902	62,45
Id. 3 % lordo	78,40
Id. 5 % 1935	95,50
Redimibile 3,50 % 1934	80,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,90
Id. 5 % 1936	92,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 25 febbraio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,93
1 dollaro canadese	» 636,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 31 gennaio 1953).

Sono disponibili nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro n. 3 (tre) posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle norme vigenti sullo stato giuridico dei sottufficiali e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 marzo 1953, apposita domanda su carta da bollo da L. 32 (trentadue) nella quale dovranno obbligarsi di raggiungere e rimanere, in caso di nomina, nella residenza di Roma.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dieci dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile competente, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(760)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di aggiunto procuratore di 2ª classe

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio successivo, registro n. 73, foglio n. 254, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico-pratico a sette posti di aggiunto procuratore dello Stato di seconda classe;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Determina:

Le prove scritte di esame del concorso a sette posti di aggiunto procuratore di seconda classe, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 21, 22 e 23 maggio 1953 ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami in Roma, alla via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 19 febbraio 1953

L'Avvocato generale: SCOCA

(952)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 56556, del 18 novembre 1952, con il quale il dott. Lomi Francesco veniva nominato titolare della condotta medica di Romola in San Casciano in Val di Pesa;

Considerato che il precitato dott. Lomi Francesco, come da dichiarazione che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Teofili Cristino, 23° classificato, ha chiesto la condotta di Romola in San Casciano Val di Pesa;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 56556, del 18 novembre 1952, il dott. Teofili Cristino, domiciliato a Cerreto Guidi-Gavena, è dichiarato vincitore della condotta medica di Romola, in San Casciano Val di Pesa.

Il sindaco del comune di San Casciano Val di Pesa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firenze, addì 21 gennaio 1953

Il prefetto: GARGIULO

(669)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 84985 e n. 85296 Div. 3/1 in data 15 settembre 1952, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a venticinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1950;

Considerato che a seguito di rinuncia delle ostetriche regolarmente interpellate a norma di legge sono rimaste vacanti e disponibili le condotte ostetriche di Bertonico, Binasco, Milano (una condotta di riparto), Muggiò, Rosate e uniti e San Vittore Olona;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte ostetriche secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze indicate a suo tempo dalle stesse concorrenti interessate, le quali, interpellate a norma di legge, hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono assegnate alle condotte per ciascuna indicate:

1) De Magistris Elena: Milano (condotta di riparto);
2) Sorrentino Carmela: Muggiò;
3) Pizzi Emma: San Vittore Olona;
4) Petralli Maria: Bertonico;
5) Carimali Piera: Binasco;
6) Rognoni Maria Rosate e uniti.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 4 febbraio 1953

Il prefetto: CAPPA

(822)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.